



COMUNE DI TRAMONTI

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99

del 06.08.2019

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'appalto del Servizio di trasporto scolastico.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** mese di **agosto** alle ore **19,16** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco Domenico Amatruda, nelle persone dei signori:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1) | Amatruda Domenico | Sindaco |
| 2) | Campanile Paolo | } Assessori |
| 3) | Palladino Anastasia | |
| 4) | Savino Vincenzo - Vicesindaco | |
| 5) | Siani Assunta | |

Assenti i signori: **Campanile P.**

Assiste il Segretario Generale **dott.ssa Mirla Troncone.**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. L.vo 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per l'appalto del Servizio di trasporto scolastico";

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per l'appalto del Servizio di trasporto scolastico".
- 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione

Oggetto: **Atto di indirizzo per l' appalto del Servizio di trasporto scolastico**

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Tramonti assicura, relativamente alla utenza scolastica, il servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore;

ATTESO

- che il servizio di trasporto è frutto di una attenta valutazione del pubblico interesse e della mediazione, vista la vastità del territorio e l'esigenza di non determinare un decremento del numero degli iscritti alle scuole di questo comune, tra le esigenze degli alunni e delle famiglie e quelle dell'Amministrazione di garantire la qualità del servizio con costi contenuti a completo carico dell'Ente con somme già inserite in bilancio;
- che il Comune non disponendo dei mezzi e del personale per erogare direttamente il predetto servizio, provvede mediante affidamento a terzi;

VISTO che:

- il D.Lgs.n.63 del 13.04.2017, vigente dal 31.05.2017, relativo alla effettività del diritto allo studio, prevede all'art.5:
 - comma 2, che *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”*;
 - comma 3 che *“tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati”*;
- l'orientamento della giurisprudenza contabile che ritiene che il servizio di trasporto scolastico sia un servizio pubblico di trasporto locale, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (v.delibere della Sezione Controllo Campania, n. 222/2017; Sezione Controllo Sicilia, n. 178/2018) si è ormai consolidato con l'ultima delibera della Sezione Controllo Piemonte, n.46 del 27.05.2019;
- la natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall'Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del Tuel;

- la deliberazione della Corte dei conti Piemonte ribadisce che l'erogazione del servizio non può essere gratuita per gli utenti, i quali anzi devono coprire integralmente la spesa con il corrispettivo versato;
- la Corte dei Conti Sicilia, nella richiamata delibera n. 178/2018 in relazione all'art.5 del D. Lgs.63/2017, dice, tra l'altro, che "ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell'ente locale, la disposizione non consente l'erogazione gratuita del servizio de quo, che andrebbe debitamente motivata e dovrebbe avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria",
- nella delibera della Corte dei Conti Campania si legge anche che "l'erogazione gratuita di un servizio costituisce una extrema ratio che deve essere giustificata da una situazione concreta che supera la stessa qualificazione astratta del servizio quale "servizio pubblico a domanda individuale", in quanto tale erogazione è resa di fatto "obbligatoria" in relazione ai compiti istituzionali dell'ente (art.112 TUEL)", e ciò dovrebbe in teoria valere anche per i servizi pubblici in generale;
- l'art.112 TUEL prevede che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

RITENUTO che le considerazioni che precedono distinguono tra «servizi pubblici a domanda individuale», che possono beneficiare di una certa contribuzione (copertura) pubblica (in relazione alla codificazione ministeriale o di legge), e «servizi pubblici» non rientranti in quelli «a domanda individuale» che devono rispettare la copertura dei costi (ex art. 117 TUEL), salvo in casi eccezionali e con motivazione rafforzata che dimostrino un prevalente interesse pubblico per lo sviluppo della comunità, peraltro compito assegnato direttamente dalla Legge al Comune che «è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» (ex comma 2 dell'art. 3 del TUEL);

VISTO che con lettera dell'11.07.2019 l'ANCI ha denunciato ai ministeri competenti le gravi implicazioni della delibera n.46/2019 della Corte dei Conti Piemonte, che potrebbe comportare notevoli problemi ai comuni per la prosecuzione dei servizi di trasporto scolastico, invitando a individuare prima dell'avvio del prossimo anno scolastico una idonea soluzione attraverso un intervento normativo o una circolare esplicativa che chiarisca come assicurare questo servizio fondamentale alle famiglie;

TENUTO CONTO che:

questo è un problema soprattutto per i piccoli comuni e, nello specifico, è un problema per questo piccolo comune montano, il cui territorio risulta impervio e costituito da tredici frazioni e varie località sparse, con un'estensione di circa 24 Km quadrati e raggiungere le sedi scolastiche diventa per le famiglie estremamente complesso;

che non vi è alcun servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del comune;

che non potrà prevedersi ed applicarsi una adeguata contribuzione a carico delle famiglie- già di per sé, comunque, penalizzante e rischiosa per le eventuali suddette

conseguenze- prima dell'approvazione del nuovo bilancio, in quanto le tariffe devono essere determinate dall'ente con le delibere apposite e propedeutiche del bilancio di previsione;

RICHIAMATO lo Statuto comunale, che prevede tra i fini istituzionali dell'ente.

art.2, comma 3, lettera a) *“rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui”*;

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene

stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO, nelle more delle determinazioni del legislatore e/o ministeriali e della approvazione di nuove tariffe che prevedano una contribuzione adeguata a carico dell'utenza, se non l'integrale copertura del costo del servizio di trasporto, di organizzare gratuitamente, per i suddetti motivi, detto servizio almeno fino alla approvazione del nuovo bilancio di previsione 2020/2022, il cui termine è fissato al 31.12.2019, riservandosi poi ulteriori determinazioni;

EVIDENZIATO, comunque, che ciò non avviene con *“nuovi e ulteriori oneri”*, in quanto le risorse per la copertura integrale del servizio sono state appostate nel bilancio di previsione 2019/2021;

TENUTO CONTO, pertanto, che è possibile prevedere, sulla base dei servizi già erogati ed in ragione della durata prevista, una spesa entro i limiti di €. 118.000,00, oltre IVA al 10% per il trasporto scolastico ed €.14.000,00 oltre IVA per il servizio di assistenza agli alunni previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO, altresì, che il D.L. n. 32 del 18.04.2019 (c.d. Decreto *Sblocca Cantieri*), convertito in legge n. 55 del 14.06.2019, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2019 dell'**art. 37, comma 4** del Codice dei contratti e, pertanto, l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di andare in gara utilizzando una delle seguenti modalità:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante.

RITENUTO, pertanto:

- di fornire i seguenti indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo di procedere all'appalto del servizio trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020, prevedendo un servizio gratuito per i soli mesi da settembre (inizio anno scolastico) fino al 31.12.2019;
- di assegnare le necessarie risorse per l'intero anno scolastico 2019/2020 nella misura di € 118.000,00, oltre IVA al 10%, per il trasporto scolastico sul capitolo 1418, mis.4, progr.6, tit 1, del bilancio di previsione 2019/2021 ed € 14.000,00 oltre IVA al 22% per il servizio di assistenza agli alunni previsto dalla normativa vigente, sul capitolo 1419 mis.4 progr.6 tit 1, del bilancio di previsione 2019/2021;
- di prevedere l'effettuazione, da parte dell'aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, di trasporti per gite e visite culturali;
- di porre a base di appalto l'utilizzo degli scuolabus di proprietà comunale;
- di avvalersi della facoltà concessa dal decreto legge n. 32 del 18.04.2018 al fine di consentire una maggiore celerità dell'appalto;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile del Settore Amministrativo, nominandolo RUP, di procedere, per l'anno scolastico 2019/2020, all'appalto del **servizio di trasporto scolastico** degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore prevedendo:
 - a) durata dell'appalto: anno scolastico 2019/2020;
 - b) accompagnamento per gli alunni per cui è previsto normativamente;
 - c) affidamento ai sensi del D.Lgs.50/2016, valutando le modalità più efficienti, inclusa, in ragione della durata del contratto e del presumibile valore del contratto, quella dell'art. 36;
 - d) di assegnare le necessarie risorse per la base d'asta nella misura:
 - in Euro 118.000,00, oltre IVA al 10% per il servizio trasporto sul capitolo 1418, mis.4, progr.6, tit 1, del bilancio di previsione 2019/2021;

- in Euro 14.000,00 oltre IVA al 22% per il servizio di assistenza alunni sui mezzi di trasporto previsto dalla normativa vigente, per complessivi Euro 132.000,00, oltre ad IVA sul capitol 1419 mis.4 prog.6 tit 1, del bilancio di previsione 2019/2021;
- e) di porre a base di appalto gli scuolabus di proprietà dell'Ente ancora in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di circolazione
- e) di prevedere l'effettuazione, da parte dell'aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, di trasporti per gite e visite culturali;
- f) di avvalersi della facoltà concessa dal decreto legge n. 32 del 18.04.2018 al fine di consentire una maggiore celerità dell'appalto;
3. **DI APPROVARE** i percorsi come da elaborato allegato alla presente;
4. **DI CONFERMARE** il capitolato di appalto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 55 del 22.06.2017;
5. **DI DARE ATTO** che con il prossimo bilancio di previsione saranno introdotte tariffe per il servizio con parziale o totale copertura del costo del medesimo da parte dei richiedenti e di riservarsi ulteriori provvedimenti;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone Responsabile del settore Segreteria Affari Generali, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprimo, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 02.08.2019

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 02.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
f.to Domenico Amatruda

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 9370, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 02.09.2019

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 02.09.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone

.....

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, li 06.08.2019

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla